



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

ORDINANZA SINDACALE

N° 40 DEL 05/07/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - RIACUTIZZARSI PANDEMIA DA COVID 19. OBBLIGO MASCHERINA FFP2 PER GLI OPERATORI DEGLI UFFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO DAL 5 LUGLIO 2022.

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza del 15 giugno 2022 del Ministero della Salute "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie", che prevede che:

dal 15 giugno 2022 è cessato l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche al chiuso. Resta obbligatorio indossare le mascherine protettive Ffp2 per accedere:

- ai mezzi di trasporto pubblico (escluso gli aerei);
- alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

Rimangono validi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche produttive amministrative e sociali e le linee guida per il consumo di cibo e bevande, oltre alle altre misure di prevenzione:

- rimanere nel proprio domicilio e chiamare il medico di famiglia in caso di febbre (maggiore di 37,5 °C);
- mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- coprire bocca e naso con un fazzoletto o con l'incavo del gomito in caso di starnuto o tosse e non toccare occhi, naso e bocca;
- lavare o igienizzare di frequente le mani;

CONSIDERATO che la circolare n. 1/2022 del Ministero della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto: "Indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie" prevede che "ciascuna amministrazione dovrà adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto dell'evoluzione del contesto epidemiologico ..";

VISTO inoltre che il Ministero del Lavoro il 30 giugno 2022 ha emanato un Protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che ha valenza fino al 31 ottobre 2022, che precisa quanto segue: " *Fermi gli obblighi previsti dall'art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalle legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo.*

CONSIDERATO che il suddetto Protocollo, al punto 6) prevede che "il datore del lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi .. individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi che dovranno essere indossati...";

RITENUTO che il Responsabile comunale Prevenzione e Protezione con nota inviata al Comune di Traversetolo in data 4 luglio 2022, prot. n. 12669, dispone l'utilizzo della mascherina FFP2 per il personale dipendente negli ambienti di lavoro in cui si registra un aumento dei casi di contagio e nelle attività che prevedono il contatto con il pubblico;

ACQUISITO il parere del Medico del lavoro competente, registrato a protocollo comunale con n. 12725 del 5/07/2022;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 6 del D.lgs.vo n. 267/2000;

DATO ATTO che nelle ultime settimane si è assistito ad un aumento significativo del contagio a livello nazionale, ed, in linea con questo trend, anche tra gli operatori comunali e le loro famiglie, determinando l'assenza dal luogo di lavoro di diversi operatori contemporaneamente, cosa che mette a rischio il regolare svolgimento dei servizi al pubblico e costituisce un potenziale pericolo anche per la salute dell'utenza, oltre che dei colleghi;

CONSIDERATO:

-che gli uffici comunali che hanno le seguenti caratteristiche: ambienti chiusi, condivisi da più lavoratori, aperti al pubblico, spazi in cui non è sempre possibile, per le specificità lavorative, garantire un distanziamento interpersonale di almeno un metro, quali quelli di Urp-Anagrafe e della Biblioteca comunale, ed in genere degli uffici aperti al pubblico, sono potenzialmente a maggior rischio di contagio;

-che nel periodo estivo la presenza degli operatori comunali in servizio è ridotta per consentire le ferie, ed in caso di ulteriori contagi il Comune si troverebbe impossibilitato a garantire regolarmente i servizi al pubblico;

RITENUTO che è doveroso garantire i servizi essenziali comunali ed occorre farlo nel massimo rispetto della salute degli stessi operatori e dei visitatori esterni;

DISPONE CHE

1) sulla base di quanto previsto dal Protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, e dalle note del Responsabile Prevenzione e Protezione e del Medico del lavoro competente richiamate in premessa narrativa, a partire **dal 5 luglio 2022 e fino alla data del 31 ottobre 2022** hanno l'**obbligo di indossare la mascherina FFP2** gli operatori comunali che operano presso l'**Urp-Anagrafe e presso la Biblioteca, ed in genere negli uffici comunali aperti al pubblico e/o negli ambienti di lavoro in cui si registra un aumento dei casi di contagio;**

2) è **FORTEMENTE RACCOMANDATO** l'utilizzo della mascherina FFP2 anche da parte dei visitatori esterni, con l'eccezione dei bambini sotto i 6 anni e delle persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e chi interagisce con loro, che accedono ai suddetti uffici.

La presente ordinanza sostituisce le precedenti, è immediatamente efficace dal 5/07/2022 e fino alla data del 31/10/2022.

Il presente provvedimento è inviato al Prefetto di Parma, al Comando di Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense, al Comando Stazione Carabinieri di Traversetolo, all' AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica.

DISPONE INOLTRE

che tutta la cittadinanza sia messa a conoscenza della presente Ordinanza attraverso la pubblicazione sul sito del Comune e in tutti i canali di comunicazione;

AVVERTE

che per le violazioni della presente Ordinanza si applica quanto disposto dall'art. 7 bis del D.lgs.vo n. 267/2000;

RENDE NOTO

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna - sede di Parma, entro il termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla piena conoscenza, ovvero dal giorno di scadenza del termine della pubblicazione.

Traversetolo, li 05/07/2022

firmato digitalmente

IL SINDACO

DALL'ORTO SIMONE / InfoCamere
S.C.p.A.